

Rep. n.

**Contratto di appalto per i servizi di copertura assicurativa dell’Agenzia delle Entrate**

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno \_\_\_\_\_ duemiladiciassette in Roma, presso la sede della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo dell’Agenzia delle Entrate, alla Via Giorgione, 159, innanzi a me, \_\_\_\_\_, Ufficiale Rogante dell’Agenzia delle Entrate, senza assistenza dei testimoni per concorde rinuncia fattane dai componenti, sono presenti i signori:

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate (di seguito, per brevità, “Agenzia”), con sede legale in Roma, al Viale Cristoforo Colombo, 426 c/d, codice fiscale e partita Iva: 06363391001, giusta delega del Direttore \_\_\_\_\_ e prot. n. \_\_\_\_\_ che qui si allega \_\_\_\_\_ ;

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_ (di seguito, anche “Assicuratore” o “Società”), con sede legale in \_\_\_\_\_, alla Via \_\_\_\_\_; partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese: \_\_\_\_\_; capitale sociale versato € \_\_\_\_\_, aggiudicataria del/i lotto/i n. \_\_.

I signori sopra costituiti, dei quali sono certo di identità personale, qualifica e poteri di firma, convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1 – VALORE DEGLI ATTI DI GARA**

Le parti convengono che gli atti di gara - quali il Disciplinare di gara, il Capitolato descrittivo e prestazionale, l'offerta tecnica e quella economica - costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e vengono qui interamente recepiti; si intende integralmente recepito anche il Patto di Integrità, sottoscritto dalla Società.

#### **Art. 2 – OGGETTO**

Il Contratto ha ad oggetto la copertura assicurativa dei rischi analiticamente definiti nel Capitolato descrittivo e prestazionale relativo al lotto n. \_\_, che si intende qui integralmente recepito.

#### **Art. 3 – DURATA DEL CONTRATTO**

Il Contratto, con annessa la relativa polizza, avrà la durata di tre anni con decorrenza dalle ore 24,00 del ..... alle ore 24,00 del ....., cessando al termine di detto periodo, senza obbligo di disdetta.

#### **Art. 4 – MASSIMALI**

Per la copertura assicurativa l'Assicuratore corrisponderà come massimo risarcimento le somme indicate nel Capitolato descrittivo e prestazionale e nell'offerta tecnica.

#### **Art. 5 – CLAUSOLA BROKER**

L'Agenzia dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato Willis Italia SpA - Sede legale Via Tortona, 33 - 20144 Milano - C.F./P. IVA /n. Iscrizione Registro Imprese MI - 03902220486 Registro Unico Intermediari: B000083306 ai sensi del D.lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i.

La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la

presente assicurazione saranno svolti per conto dell’Agenzia e dell’Assicurato dal Broker medesimo.

La Società prende atto che tra l’Agenzia e il sopraindicato Broker è in corso un contratto di brokeraggio in base al quale non viene posto a carico della Società alcun onere provvigionale, in quanto la remunerazione del Broker resta per intero ad esclusivo carico dell’Agenzia stessa. Inoltre, si prende atto che il pagamento del premio annuo di polizza, come eventuali ratei e/o regolazioni, verrà effettuato direttamente dall’Agenzia alla Società, senza transitare per il broker.

Si conviene espressamente:

- che il Broker sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali, nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, l’Agenzia delle Entrate è tenuta a fare alla Società e viceversa, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker.

#### **Art. 6 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA**

Il premio annuale è determinato in € .....**NON COMPILARE**.....(euro /) e verrà versato anticipatamente per ogni anno in un’unica soluzione.

Il premio, come sopra determinato, è da intendersi comprensivo di ogni onere e spesa e rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del Contratto.

Pertanto, l’Assicuratore rinuncia, ora per allora, a richiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell’art. 1467 c.c., nonché la revisione di cui all’art. 1664 c.c..

L'Agenzia, anche in deroga all'art. 1901 del Codice Civile, pagherà alla Società:

- entro 60 giorni dalla decorrenza, la prima rata del premio convenuto per il primo periodo assicurativo;
- entro 60 giorni da ciascuna data di scadenza annuale, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- entro 60 giorni dalla presentazione delle appendici, l'eventuale regolazione e/o aggiornamento premio.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia soltanto dalle ore 24 del giorno dalla trasmissione dell'ordinativo di pagamento (ordinativo inviato alla Tesoreria - Banca d'Italia), ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

#### **Art. 7 – PENALI**

In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento indicati nei Capitolati descrittivi e prestazionali (Obblighi della Società in caso di sinistro), l'Assicuratore è tenuto a pagare all'Agenzia, a titolo di penale ai sensi dell'art. 1382 C.C. e fermo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente al pregiudizio subito, un importo pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

L'importo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. In tale caso l'Agenzia ha la facoltà di risolvere il contratto con la Società mediante comunicazione, inviata tramite raccomandata o tramite posta elettronica certificata, alla Società e al Broker.

L'importo delle penali sarà oggetto di emissione di nota di addebito alla

Società.

#### **Art. 8 - RECESSO DELL'AGENZIA**

Nel caso in cui la Società si rendesse inadempiente agli obblighi inerenti l'esecuzione del servizio di assicurazione discendenti dal contratto, l'Agenzia ha la facoltà di recedere unilateralmente in qualsiasi momento, manifestando tale volontà mediante comunicazione, inviata tramite raccomandata o tramite posta elettronica certificata, alla Società e al Broker.

Il recesso avrà effetto dal trentesimo giorno successivo al ricevimento, da parte dell'Assicuratore, della raccomandata/pec con la quale l'Agenzia ha manifestato la volontà di recesso unilaterale.

Nell'ipotesi in cui il recesso unilaterale fosse esercitato dall'Agenzia nel corso dell'annualità assicurativa, l'Assicuratore provvederà, per il periodo di rischio non corso, al rimborso della parte di premio netto pagato e non goduto.

#### **Art. 9 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il Contratto si risolve di diritto, ex art. 1456 cod. civ., mediante lettera raccomandata ovvero mediante pec dell'Agenzia senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi:

- stato di inosservanza della Società riguardo tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del Contratto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010;

- cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal Disciplinare di gara, dal presente Contratto e dalla legislazione vigente;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- inadempienza accertata agli obblighi ed agli oneri fiscali e contributivi previsti ed imposti dalla legge, nonché – comunque - perdita delle condizioni per contrattare con la PA ai sensi dell'art. 80, D.Lgs. 50/2016.

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell'Assicuratore inadempiente.

L'affidamento a terzi verrà comunicato all'Assicuratore inadempiente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante pec, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. All'impresa inadempiente saranno addebitate le spese ulteriori sostenute dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal Contratto risolto, mediante prelievo dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Assicuratore, senza pregiudizio dei diritti dell'Agenzia sui beni della stessa. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'Assicuratore. L'esecuzione in danno non esime l'Assicuratore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

#### **Art. 10 – RECESSO DELL'ASSICURATORE**

I casi di recesso della Società sono disciplinati dal Capitolato relativo al lotto

n. \_\_ e dall'offerta tecnica dalla medesima presentata, qui integralmente  
recepiti.

#### **Art. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO**

Non è ammessa la cessione totale o parziale del presente Contratto.

#### **Art. 12 – CESSIONE DEL CREDITO**

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, D.lgs. n. 50/2016 è ammessa la cessione  
dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell'Agenzia a seguito della  
regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto  
effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le  
modalità, i termini e le prescrizioni di cui alla Legge 21.2.1991 n. 52.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società  
risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29.9.1973 n. 602, inadempiente  
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di  
pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00,  
l'Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi  
alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione  
scritta alla Società.

#### **Art. 13 – RESPONSABILITA' CIVILE E CAUZIONE**

La Società assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi  
all'esecuzione del presente Contratto.

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'esatto  
adempimento degli obblighi contrattuali, l'Assicuratore ha costituito  
deposito cauzionale mediante polizza fidejussoria n...**NON**  
**COMPILARE**..... pari ad € **NON COMPILARE**... ed acquisita

all'atto della stipula del presente Contratto. La garanzia potrà essere svincolata solo con autorizzazione scritta dell'Agenzia a seguito della verifica - da parte dell'Ufficio Fornitori dell'Agenzia - della regolare e tempestiva esecuzione degli obblighi contrattuali.

#### **Art. 14 - ELEZIONE DI DOMICILIO**

Agli effetti del presente Contratto le Parti eleggono il proprio domicilio come segue:

- Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo - Settore Logistica e fornitori - Via Giorgione 159, 00147 Roma; pec [agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it](mailto:agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it)

- .....

Resta, pertanto, inteso che ogni comunicazione relativa al presente Contratto deve essere indirizzata al domicilio di cui al precedente comma, secondo le modalità previste nel presente contratto.

#### **Art. 15 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA**

La Società prende atto che la validità e l'efficacia del presente contratto è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente legislazione antimafia, incluse le disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., il D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e s.m.i.. La Società garantisce che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del citato D.Lgs. n. 159/2011 non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che

comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

La Società si impegna a comunicare tempestivamente all'Agenzia ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente contratto: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85, D.Lgs. n. 159/2011, anche successivamente alla stipula del presente contratto; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

L'Agenzia si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti.

Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell'arco della durata del contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Parimenti, il contratto si risolverà di diritto ove la Società non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.

#### **Art. 16 – FORO COMPETENTE**

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione o dall'interpretazione del presente Contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.

**Art. 17 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

Gli oneri fiscali e le spese contrattuali sono a carico dell'Assicuratore.

I comparenti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati, dichiarando di averne conoscenza.

Ai sensi dell'art. 47ter, comma 2, della Legge notarile, il presente atto pubblico informatico redatto in modalità elettronica, così come previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, è stato da me Ufficiale Rogante letto ai comparenti, i quali lo approvano, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, occupa \_\_\_\_\_ pagine di \_\_\_\_\_ mezzi fogli ed è stato scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me.